

vati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» ed è formato, oltre che dal presidente (che ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 367/1996 è il sindaco del comune in cui la fondazione ha sede), da un componente designato dallo stesso Ministro, un componente designato dalla regione, due componenti designati dal sindaco, con eventuale modificazione dello statuto in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione, soggetta ad approvazione dell'autorità governativa (art. 21 n. 6/2001)²³⁹.

L'amministrazione della fondazione risulta dunque affidata a un organo che può essere esclusiva emanazione di enti pubblici, rappresentati indipendentemente dall'apporto finanziario; la futura ed eventuale componente privata potrà, previa modifica statutaria, nominare un rappresentante nel solo caso di partecipazione, oltre che al patrimonio, anche con l'apporto annuo di cui prima si è detto. Si noti che per la partecipazione dei soggetti privati al patrimonio l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo fissa il limite del 40 per cento del patrimonio stesso.

Sempre in tema di organi si può menzionare che il sovrintendente è nominato dal consiglio di amministrazione (art. 12)²⁴⁰ e che il collegio dei revisori è nominato dal Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) di concerto con l'autorità di governo competente in materia di spettacolo (art. 14)²⁴¹. Il collegio esercita il con-

²³⁹ L'articolo 12 del d.lgs. n. 367/1996, dedicato al consiglio di amministrazione, demandava allo statuto la disciplina della nomina dei componenti prevedendo in ogni caso che nel medesimo fossero rappresentati l'autorità di governo competente per lo spettacolo e la regione, in misura indipendente dal loro apporto al patrimonio. La legge n. 800/1967 sui preesistenti enti lirici prevedeva che il consiglio di amministrazione fosse nominato dal Ministro e composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente, da rappresentanti di Comune, Provincia e Regione e altri enti locali, dal direttore del locale conservatorio, dal direttore artistico, da rappresentanti degli industriali e dei lavoratori dello spettacolo e dei musicisti.

²⁴⁰ La legge n. 800/1967 prevedeva la nomina con decreto del Ministro, su proposta del consiglio comunale della città sede dell'ente.

²⁴¹ Il collegio si compone di tre membri effettivi e un supplente, di cui un membro effettivo e un supplente designati in rappresentanza del Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze), un membro effettivo scelto tra gli iscritti